



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**

**Documento di consultazione 49/2023/R/gas**

**Osservazioni di Energia Libera**

---

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 49/2023/R/gas, recante *Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL) – Orientamenti (DCO)* (prot. n. 39/23, termine invio osservazioni 16 marzo 2023, inviato a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

### **Osservazioni di carattere generale**

Si condividono gli obiettivi che l'Autorità intende perseguire nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PR GNL in sostanziale continuità con il periodo di regolazione corrente. Tuttavia, si evidenzia come il quadro regolatorio del 6PR debba essere disegnato in modo tale da incentivare l'abbattimento del costo di rigassificazione in una prospettiva di medio-lungo termine, secondo logiche di efficientamento dei costi associati al servizio, che guideranno del resto anche le logiche ROSS rimandate al prossimo periodo di regolazione decorrente dal 2028.

Occorre dunque prestare attenzione a tutte le componenti che determinano il livello di costo del servizio (ricavi riconosciuti) e, conseguentemente, della tariffa di rigassificazione: WACC, costi operativi, costi di capitale, meccanismi di *sharing* delle maggiori efficienze, ecc. Si ritiene opportuno che tali componenti vengano fissate a livelli tali da rendere le condizioni economiche del servizio le più competitive possibili, dal momento che le infrastrutture nazionali di rigassificazione competono in un contesto più ampio del mercato nazionale.

Con riferimento particolare a quanto proposto nel DCO in merito all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di introdurre un meccanismo di *sharing* dei ricavi a favore del sistema. Tuttavia, si evidenziano alcuni elementi degni di attenzione ai fini della definizione di tale meccanismo.

Si ritiene infatti che la percentuale di *sharing* andrebbe modulata in funzione del livello complessivo di copertura dei ricavi di cui gode il singolo terminale, tenuto conto, non solo delle disposizioni regolatorie in essere, ma anche di eventuali ulteriori interventi regolatori e atti normativi che dovessero riconoscere ai terminali livelli di copertura, di fatto, superiori al 64% dei ricavi riconosciuti (come nel caso dei nuovi terminali galleggianti di Piombino e Ravenna, che usufruiscono di copertura integrativa ai sensi del decreto-legge 50/2022 e della delibera 28/2023/R/gas).

In linea di principio, si ritiene che al crescere della copertura complessiva dei ricavi riconosciuti dovrebbe corrispondere un pari incremento della quota da restituire al sistema dell'eventuale delta ricavi conseguiti rispetto a quelli riconosciuti. Sembra opportuno quindi che il meccanismo di *sharing* dei ricavi preveda:

- la restituzione integrale delle eccedenze da parte dei terminali che godono di copertura pari al 100% dei ricavi, come nel caso dei nuovi terminali, per le motivazioni sopra richiamate, in analogia con gli altri settori regolati;
- in caso di copertura parziale (ad es.: il 64%), che la restituzione delle eccedenze sia calcolata fatta salva una quota di premialità trattenuta dall'impresa di rigassificazione che non superi, in valore assoluto, la quota dei ricavi non soggetti a copertura (ad es.: il 36 % dei ricavi riconosciuti).

### **Risposte agli spunti di consultazione**

#### *S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.*

Nessuna osservazione.

#### *S2. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.*

Nessuna osservazione.

#### *S 3. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.*

Si concorda con la previsione di mantenere la durata del periodo di regolazione di 4 anni.

#### *S 4. Osservazioni in merito all'articolazione dei ricavi di riferimento e al posticipo dell'approccio ROSS-base per il servizio di rigassificazione del Gnl.*

Si condivide l'opportunità di rimandare al periodo di regolazione decorrente dal 2028, la valutazione sull'opportunità di estendere anche al servizio di rigassificazione del GNL i criteri di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale tipici dell'approccio ROSS in particolar modo considerando che il procedimento avviato con la deliberazione 271/2021/R/COM in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria ROSS-base è ancora in corso. Si auspica quindi che il suddetto procedimento si finalizzi in tempo utile per l'applicazione della metodologia ROSS già nel prossimo periodo regolatorio del trasporto gas.

#### *S 5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.*

Si apprezza l'orientamento di superare le attuali modalità di riconoscimento tariffario del gas di e del gas di raffreddamento e si condivide l'opportunità che le imprese di rigassificazione si approvvigionino di tale gas mediante una gara pubblica di acquisto, i cui esiti costituiscano il valore oggetto di riconoscimento tariffario.

Se invece fosse mantenuta una modalità di riconoscimento del gas di riempimento o di raffreddamento più simile a quella attualmente in vigore si riterrebbe necessario che fosse utilizzato



un riferimento di prezzo più rappresentativo come la media del PSV Day-Ahead (pubblicato da ICIS-Heren) registrata nel periodo in cui il Gnl necessario al riempimento o al raffreddamento è stato conferito al terminale di rigassificazione, anziché quella del *System Average Price*.

*S 6. Osservazioni in merito alla determinazione e all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti.*

Nessuna osservazione.

*S 7. Osservazioni in merito ai costi relativi al sistema di Emission Trading.*

Nessuna osservazione.

*S 8. Osservazioni in merito al trattamento dell'energia elettrica per il funzionamento di base a degli autoconsumi.*

Nessuna osservazione.

*S 9. Osservazioni in merito alla proposta di modifica di gestione dei conguagli.*

Nessuna osservazione.

*S 10. Osservazioni in merito ai costi di ripristino.*

Nessuna osservazione.

*S 11. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di rigassificazione*

Nessuna osservazione.

*S 12. Osservazioni in merito ai corrispettivi di accesso*

Nessuna osservazione.

*S 13. Osservazioni in merito agli ulteriori servizi*

Nessuna osservazione.

*S 14. Osservazioni in merito al fattore di copertura dei ricavi.*

Nel richiamare le osservazioni generali, si ribadisce l'importanza che il meccanismo di *sharing* dei ricavi sia calibrato correttamente in funzione del fattore di garanzia effettivo di ciascun terminale.

Per i nuovi terminali, che godranno, di fatto, di una copertura integrale dei propri costi riconosciuti, come sopra argomentato, appare ragionevole che la restituzione avvenga in modo simmetrico rispetto all'effettivo livello di garanzia di cui godranno, ovvero il 100%, come avviene negli altri



settori regolati, e le risorse siano così interamente recuperate dalla Cassa a riduzione della tariffa di trasporto, a beneficio dei consumatori.

In caso di copertura “parziale” (ad es.: 64%) come per i terminali esistenti, si ritiene opportuno che la quota da restituire al sistema dell’eventuale delta ricavo sia tarata in funzione del fattore di garanzia, permettendo all’impresa di rigassificazione di trattenere solo una quota di ricavo, quale soglia di riconoscimento massimo, che non superi il livello di copertura effettivamente garantito (ad es.: 36%).